

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VITERBO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUSSOLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FILIPPO BOTTALICO

Seduta del 15/07/2025

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 05/02/2016 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 31/05/2020, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso dell'importo di € 1.121,73, calcolato secondo il criterio proporzionale lineare, quale quota non maturata delle commissioni di intermediazione creditizia e delle commissioni di attivazione;
- il rimborso di € 156,46 a titolo di commissione di estinzione anticipata;
- in via subordinata, ferma l'applicazione del criterio *pro rata* per i costi ritenuti *recurring* e gli oneri assicurativi, per commissioni e/o costi ritenuti *up-front* la riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi;
- la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o in eccedenza;
- la refusione delle spese per l'assistenza difensiva quantificate in € 200,00 o nel diverso importo liquidato in via equitativa dal Collegio;
- il riconoscimento degli interessi al tasso legale decorrenti dalla data di proposizione del reclamo.



Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, rilevando:

- in via preliminare, che il GdP di Palermo con ordinanza del 12/10/2024 ha sospeso un giudizio intrapreso dalla resistente al fine di far dichiarare l'illegittimità della decisione n. 11644/2023 del Collegio di Palermo, rimettendo la questione dell'interpretazione dell'art 16 della direttiva 2008/48 innanzi alla CGUE;
- la congruità dell'importo riconosciuto in conteggio estintivo a titolo di commissioni di gestione, di natura *recurring*;
- la non rimborsabilità delle commissioni di attivazione e dei costi di intermediazione in quanto costi aventi natura *up front* relativi ad un contratto sottoscritto prima dell'entrata in vigore del decreto "Sostegni-bis" (25/07/2021) convertito con legge n. 106 del 23/07/2021;
- il difetto di legittimazione passiva con riguardo alla richiesta di rimborso ai costi di intermediazione poiché riferiti alla provvigione dell'intermediario del credito integralmente corrisposta a quest'ultimo;
- che la CGUE con sentenza del 09/02/2023 ha riconosciuto il diritto al rimborso, in caso di estinzione anticipata, dei soli costi *recurring* e che tale principio è stato recepito dalla giurisprudenza di merito e dalla legge di conversione del d.l. n. 69/2023;
- che a tale orientamento si riferisce anche il d.l. n. 104/2023 (che ha modificato l'art. 11-*octies*, co. 2 d.l. n. 73/2021), laddove richiama "le pronunce della Corte di Giustizia europea";
- che la restituzione al consumatore degli oneri legati al perfezionamento o conclusione del contratto determinerebbe un arricchimento senza causa;
- di essersi conformato all'art. 6-*bis*, co. 3, lett. b) d.P.R. n. 180/1950, tutt'ora vigente, il quale – nel richiamare le Disposizioni di trasparenza di Banca d'Italia – esclude ancora la rimborsabilità dei costi *up front*.
- l'infondatezza della richiesta di rimborso delle commissioni di estinzione anticipata, poiché addebitate in conformità alle prescrizioni normative.

Pertanto, chiede:

- di sospendere il procedimento in attesa delle determinazioni della CGUE;
- nel merito, di rigettare il ricorso e di dichiarare la congruità e la legittimità dei rimborsi già effettuati.

Il ricorrente ha rinunciato alle repliche.

DIRITTO

L'intermediario ha preliminarmente chiesto la sospensione dell'odierno procedimento in considerazione di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea sulla corretta interpretazione dell'art. 16 della direttiva 2008/48 disposto dall'Autorità giudiziaria ordinaria.

Più esattamente, ha prodotto un'ordinanza del Giudice di Pace di Palermo del 12/10/2024 con la quale quest'ultimo ha disposto la sospensione di un giudizio su analoga questione, di cui lo stesso intermediario è parte, nei confronti di altro soggetto, e la rimessione alla CGUE della questione interpretativa sopra citata.

In sede di controdeduzioni e di controrepliche ha versato ulteriori provvedimenti con i quali alcuni uffici giudiziari hanno disposto la sospensione di giudizi su analoga questione in considerazione del rinvio pregiudiziale.

Si precisa che l'intermediario ha versato in atti documentazione comprovante l'avvenuto radicamento del giudizio di rinvio pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.



Ad ogni modo, le Disposizioni ABF (cfr. sez. VI, par. 2) non prevedono ipotesi di sospensione per casi della specie, né viene in rilievo una litispendenza, posto che il rinvio pregiudiziale ha riguardato un diverso giudizio.

Sul punto si rammenta che il rinvio pregiudiziale ex art 267 T.F.U.E. obbliga il giudice a *quo* che lo ha sollevato a sospendere il giudizio nell'attesa della definizione della questione interpretativa rimessa alla Corte di Giustizia, ma l'ordinamento non prevede un analogo obbligo in capo ad altro organo giurisdizionale – o extragiudiziario, come nel caso di specie – dinanzi al quale penda una analoga fattispecie.

Pertanto, questo Collegio intende aderire all'orientamento arbitrale che, in casi analoghi, ha rigettato l'eccezione preliminare e deciso il ricorso nel merito (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 2913/2025 e Collegio di Torino, decisione n. 1104/2025).

Premesso che il contratto è stato stipulato in data 05/02/2016, quindi prima dell'entrata in vigore del decreto "Sostegni-bis" (25/07/2021) convertito con legge n. 106 del 23/07/2021, l'estinzione anticipata è avvenuta alla quarantanovesima rata, previa emissione del relativo conteggio estintivo.

Si precisa che, sebbene dividendo l'importo delle rate incassate per l'importo della singola rata si ottenga un numero di 48 rate ($\text{€ } 12.432,00 / \text{€ } 259,00 = 48$), risulta incontestato tra le parti che l'estinzione anticipata del finanziamento è avvenuta alla quarantanovesima rata.

L'estinzione alla quarantanovesima rata risulta avvalorata anche considerando la data di decorrenza del piano di ammortamento risultante dallo stesso conteggio estintivo (01/05/2016) e la data di rimborso anticipato (31/05/2020), nonché l'importo degli interessi corrispettivi detratto.

Pertanto, si richiama in senso adesivo la giurisprudenza di questo Collegio che, in casi analoghi all'odierno, ha valorizzato la data di decorrenza e di rimborso anticipato del prestito (*ex multis*, Collegio di Bari, decisione n. 11761/2022).

Tanto ricostruito, è necessario evidenziare, con riguardo alla questione della restituzione di oneri corrisposti in esecuzione di contratti CQS sottoscritti prima del 25/07/2021, poi anticipatamente estinti, che secondo l'orientamento condiviso dai Collegi successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, trova applicazione l'originario art. 125-sexies T.U.B., come interpretato alla luce della sentenza Lexitor.

I Collegi hanno altresì ritenuto di dare continuità all'orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/19, richiamata dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la conformità alla sentenza "Lexitor"; si rammenta che, in detta pronuncia, il Collegio di Coordinamento ha statuito che: *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. [...] Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF. [...] La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. [...] Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring. [...]"*

Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

Pertanto, i criteri da applicare per la retrocessione degli oneri non maturati sono:



- per i costi *recurring*, il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per i costi *up-front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

È stata infine confermata la non retrocedibilità degli oneri erariali, in quanto da un lato si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l'intermediario agisce come sostituto d'imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi, e dall'altro lato la fattispecie dell'estinzione anticipata è analoga a quella di recesso del cliente, per la quale l'art. 125-*ter* T.U.B. prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

Il quadro normativo sopra sintetizzato risulta confermato dal d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 136, il cui art. 27 ha espressamente disposto che “1. *All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».*”

Quanto, infine, alla rilevanza della sentenza della CGUE del 9 febbraio 2023 (C-555/21) – resa in tema di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori – il Collegio di Bari ha affermato che le statuizioni della sentenza Lexitor “*non sono state disattese dalla più recente pronuncia della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21 [...] avendo la Corte chiaramente evidenziato le “specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato” (cfr. par. 28 e 32-36)*” (Collegio di Bari, decisione n. 5157/2023).

Ciò posto, natura *up-front* va riconosciuta alle commissioni di attivazione e alle provvigioni in favore dell'intermediario, trattandosi di corrispettivo per attività circoscritte alla fase antecedente alla conclusione del contratto; la diversa natura *recurring* deve invece essere riconosciuta alle commissioni di gestione (cfr. Collegio di Bari, decisioni nn. 10169/2024, 2913/2024 e 10740/2024).

Con riferimento all'eccepito difetto di legittimazione passiva rispetto ai costi di intermediazione, si rinvia in senso adesivo al principio espresso da questo Collegio nella propria decisione n. 23783/2018: “*L'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva dell'intermediario perché la domanda di ripetizione delle somme avrebbe dovuto essere formulata dal cliente unicamente nei confronti dell'accipiens, compagnia assicurativa e società di intermediazione, è infondata, trattandosi di costi del credito riportati nel contratto di finanziamento e soggetti, come tali, a riduzione ai sensi dell'art.125-sexies del t.u.b.*”.

Tenuto dunque conto delle componenti commissionali reclamate e degli importi già rimborsati, al ricorrente spetta la restituzione delle somme riportate nel seguente prospetto:



durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	49
rate residue	71

TAN ▶	5,546%
-------	--------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	59,17%
- in proporzione alla quota	37,76%

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	rimborsi ▼	
○	commissioni di attivazione (up front)	€ 466,20	€ 275,84	€ 176,02	○	€ 176,02
○	commissioni di gestione (recurring)	€ 300,00	€ 177,50	€ 113,27	○	€ 0,00
○	prov. intermediario del cr (up front)	€ 1.429,68	€ 845,89	€ 539,80	○	€ 539,80
○	...		€ 0,00	€ 0,00	○	€ 0,00
○	...		€ 0,00	€ 0,00	○	€ 0
●	...		€ 0,00	€ 0,00	○	€ 0
<i>rimborsi senza imputazione</i>						€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti						€ 716
interessi legali						si

Con riguardo alla richiesta di restituzione della commissione di estinzione anticipata per € 156,46, il ricorrente lamenta per entrambi i contratti l'illegittimità dell'addebito dell'indennizzo nell'ipotesi in cui l'istituto finanziatore non abbia allegato alcun dettaglio dei costi "eventualmente" sostenuti per l'estinzione anticipata del finanziamento.

Non viene dunque contestata una erronea quantificazione dell'addebito effettuato nel conteggio estintivo.

Sul tema il Collegio di Coordinamento, nella decisione n. 5909/2020, ha specificato che: "La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B."

Con la successiva decisione n. 11679/2021, il Collegio di Coordinamento ha precisato che: "l'espressione "importo rimborsato in anticipo", adottata nell'art. 125-sexies, comma 2, del T.U.B. al fine di determinare l'ammontare dell'indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all'importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell'intermediario/mutuante per l'estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito".

Nel caso di specie, il c.d. "importo rimborsato in anticipo" – anche al netto della riduzione del costo totale del credito – risulta superiore alla soglia di € 10.000,00 con conseguente legittimità, sotto tale profilo, dell'indennizzo per anticipata estinzione (ex multis, per analoga conclusione Collegio di Bari, decisione n. 6329/2023).

Il ricorrente chiede, altresì, la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o in eccedenza, senza tuttavia allegare documentazione a supporto.

Non meritevole di accoglimento è la richiesta di rifusione della spese legali, in quanto non supportata da idonea documentazione e, comunque, considerata la natura seriale del ricorso (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 4580/2025).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Decisione N. 7225 del 22 luglio 2025

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 716,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI